



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione al rimborso delle marche per vidimazione annua le patenti di guida ai dipendenti aventi diritto.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)** del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** in **TARANTO** e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I**, **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA' (a.g.) |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Daniele POTI' | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) | 9. Luigi POSTIGLIONE |
|---|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **ATTESO** che per prassi aziendale, risalente alla cooperativa precedente alla municipalizzazione, vengono annualmente rimborsate ad alcuni dipendenti le marche di vidimazione delle patenti di guida;
- **VISTO** l'art. 5 della legge n.3/1979 che, per completezza, si riporta integralmente:
"A partire dall'1/3/79 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della mu

nicipalizzazione, è fatto divieto agli Enti Locali territoriali ed alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azione, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonchè accordi che trattino materie od istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli*;

- ATTESA la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di trasporto municipalizzate, soggetto alla disciplina contenuta nel Re regio Decreto n.148/31, relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- CHE, giusta il rinvio contenuto all'art. 1 del R.D. citato, la regolamentazione dei rapporti economici tra aziende e dipendenti trova la sua fonte esclusivamente nei contratti collettivi sia nazionali che aziendali;
- VISTO che l'obbligazione aziendale di corrispondere l'importo della marca patente, trova la sua fonte nei contratti e nelle prassi aziendali che, non essendo stati sostituiti nè abrogati da accordi successivi, continuano ad esplicare efficacia, al pari di un qualsiasi contratto che obbliga le parti fino a quando queste non decidano, secondo il loro libero apprezzamento, di regolamentare diversamente il loro rapporto;
- VISTA la sentenza n.2406 del 12/03/1994 della Cassazione, Sezione Lavoro, con la quale la Suprema Corte ha così statuito "L'uso aziendale, quale comportamento del datore di lavoro reiterato nel tempo in relazione ad una determinata collettività di lavoratori, si inserisce come clausola più favorevole nei contratti individuali di lavoro dei singoli dipendenti, che rimangono così insensibili alle eventuali modificazioni in pejus introdotte da un accordo o da un contratto collettivo....Omissis....;
- VISTO che l'autonomia collettiva non ha, ad oggi, disposto alcunchè in materia di retribuzione in natura, come quella che ci riguarda, per cui nel silenzio delle parti deve intendersi confermata la validità dei contratti integrativi che hanno disposto in tal senso;
- VISTO che nemmeno può ritenersi che successivamente al 1979 le parti abbiano ommesso di ritrattare la materia per non ricadere nel divieto di legge, atteso che il nostro ordinamento giuridico riconosce piena autonomia contrattuale alle parti, non presupponendo un loro obbligo a rivedere accordi raggiunti sotto la vigenza di una legge per adeguarne il contenuto ad una nuova disposizione legislativa; mentre, invece, la legge dispone solo per il futuro, ed in mancanza di una specifica volontà del legislatore diretta a dare efficacia retroattiva alla legge, questa non può essere applicata ai rapporti sorti e regolati da una disposizione precedente;
- CONSIDERATO quindi che il divieto imposto dalla legge n.3/79 riguarda gli accordi integrativi stipulati successivamente al 1°/marzo/1979 mentre presso la AMAT tale consuetudine è precedente;
- CHE non avendo la predetta legge validità retroattiva non può in alcun modo incidere sulla efficacia degli accordi stipulati prima della sua entrata in vigore, nè d'altronde dal suo contenuto può evincersi nemmeno una parvenza di obbligo a disdire gli accordi integrativi sottoscritti prima della sua entrata in vigore;
- CONSIDERATO che dalla natura privatistica dei contratti del settore che ci riguarda ne deriva la loro assoggettabilità alle sole regole del codice civile;
- CHE conseguentemente, i contratti medesimi si perfezionano e diventano immediatamente efficaci con la semplice firma delle parti, non essendo previsto dalla legislazione vigente il visto della Corte dei Conti, invece richiesto per la contrattazione del comparto pubblico;
- CONSIDERATO, infine, che neanche dal punto di vista della convenienza è oppor-

- tuno riconsiderare un nuovo accordo sulla materia, visto che si avrebbe sicuramente una reazione negativa dei lavoratori, con conseguenti azioni giudiziarie, e del sindacato con consistente aumento delle mancate prestazioni per permessi sindacali, i cui costi alla fine risulterebbero ben maggiori di quanto l'Azienda non spenda annualmente per l'acquisto delle marche della patente;
- ~~RICHIAMATE~~ le norme che disciplinano il potere di controllo sugli atti delle municipalizzate;
 - VISTO che la presente deliberazione rientra tra quelle sottratte al controllo preventivo dell'ente locale ai sensi dell'art. 16 T.U. n.2578/25 e 72 del DPR n. 902/1986, controllo che se mai avrebbe dovuto essere esercitato in sede di esame del bilancio preventivo che espressamente prevede l'assunzione dell'one re per l'acquisto delle matche patenti;
 - VISTO che anche per il 1994, in esecuzione dell'obbligazione contrattuale, occorre autorizzare il rimborso delle spese per la vidimazione delle patenti al personale avente diritto;
 - CHE in particolare il diritto di che trattasi è riconducibile non già ad una qualifica specifica ma all'utilizzo dell'agente in alcune mansioni tipiche;
 - CHE tali mansioni sono state storicamente individuate nella prestazione di autista di deposito, prestazione di autista di linea, prestazione di autista di autovetture aziendali e prestazioni di collaudo mezzi;
 - VISTO che le qualifiche, che all'epoca svolgevano quelle mansioni, previste e disciplinate prima della L.858/54, nel corso degli anni sono state sostituite da altre, prima con la legge n.30/78 che ha abrogato la L.858 ed oggi con la L.270/88 ed il CCNL 1986 che ha ridisegnato sia la struttura organizzativa dell'Azienda, che le nuove qualifiche attribuibili;
 - CONSIDERATA, quindi, l'impossibilità obiettiva di ricercare nella successione delle diverse qualifiche, così come diversamente denominate dalle leggi che si sono succedute nel tempo, il criterio per individuare a quali delle qualifiche oggi esistenti sia attribuibile il beneficio in questione;
 - ATTESO che le diverse classificazioni e denominazioni delle qualifiche verificatesi per effetto della successione nel tempo delle leggi sopra richiamate, ha comportato, altresì, una diversa distribuzione delle mansioni;
 - CHE, pertanto, l'unico criterio valido, per individuare quali soggetti hanno diritto a beneficiare del rimborso della marca patente, è quello di individuare le qualifiche attuali a cui competono le mansioni sopra riportate;
 - CHE, conseguentemente, dall'applicazione di questo criterio, ai sensi della legge n.270 e CCNL 1986, le suddette mansioni vengono svolte dalle seguenti qualifiche: AREA MOVIMENTO: conducente di linea ed agente di movimento (per quanto riguarda la guida autobus in servizio di linea e quindi esclusi gli inidonei), Addetto Movimento e Traffico e Controllore ad esaurimento (guida autovetture in servizio di controllo esterno); AREA TECNICA: conducente ad esaurimento (per quanto riguarda la guida autobus in servizio non di linea), Capo Impianto, Capo Tecnico, Capo Operaio, Operaio qualificato, operaio specializzato ad esaurimento, operaio generico (per quanto riguarda la guida autobus per collaudo aventi diritto solo se in possesso di patente di categoria D); AREA AMMINISTRAZIONE: commessi/uscieri (per quanto riguarda la guida autovetture per commissione esterne);
 - CHE, conseguentemente, va riconosciuto il diritto a ricevere il rimborso della marca annuale della patente agli agenti appartenenti alle sopra specificate qualifiche in forza al 28/02/1994, data di maturazione del diritto, e quindi indicativamente a:
- | | | | | |
|--|---|-----------|---|---------------|
| - n. 350 cond. di linea e agenti di mov/to | x | £. 50.000 | = | £. 17.500.000 |
| - n. 21 addetti al mov/to e controllo | x | " 50.000 | = | " 1.050.000 |
| - n. 18 conducenti | x | " 50.000 | = | " 900.000 |
| - n. 72 personale dep/officina | x | " 50.000 | = | " 3.600.000 |
| - n. 14 commessi/uscieri | x | " 50.000 | = | " 700.000 |
| per un totale complessivo di | | | | £. 23.750.000 |

- RITENUTO che, per le motivazioni sopra espresse, non è possibile derogare all'obbligo contrattuale, risultando pertanto la presente delibera un atto dovuto e perfettamente legittimo;
- CHE, conseguentemente, questa Commissione Amministratrice non può che deliberare il rimborso dell'acquisto delle marche patente a favore del sopra indicato personale;
- ATTESO che l'onere di f.23.750.000.= può gravare sul bilancio preventivo 1994 in cui era stato previsto ed approvato uno stanziamento di f.40.000.000 alla voce "Spese per bolli e rinnovo patenti di guida";
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare il rimborso per la vidimazione annuale della patente di guida ai sottoelencati dipendenti:

- n. 350 cond.di linea e agenti di mov/to	x f. 50.000	=	f. 17.500.000
- n. 21 Addetti al mov/to e controllo	x " 50.000	=	1.050.000
- n. 18 conducenti	x " 50.000	=	900.000
- n. 72 personale Off/deposito	x " 50.000	=	3.600.000
- n. 14 commessi/uscieri	x " 50.000	=	700.000
			f. 23.750.000
- di far gravare la suddetta spesa sul bilancio preventivo 1994 alla voce "Spese per bolli e rinnovo patenti di guida" che ne presenta disponibilità.

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 08/agosto/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 08.09.94 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia a condi-

zione..., con atto prot. n.8040 - Vedi del. n. 298 del 24.11.1994.

Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
[Firma]
(Francesco FERRANIE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

8/agosto/1994
Taranto,

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 1641/84 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute del 27 luglio e 3/agosto 1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

162 - 163 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 -
175 - 178.- 164.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

P.R. -

[Handwritten signature]

8.8.94



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

8/agosto/1994

Taranto,

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 1440/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

- 8. AGO 1994

ARRIVO

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate. Le stesse, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n.162 del 27/07/94 - "Disdetta Accordo Aziendale 26/2/72 - Scatti di anzianità - Autorizzazione alla trattativa con le OO.SS. per la stipula di un Accordo sostitutivo della distribuzione del latte e liquidazione fatture arretrate".
- Del. n.163 del 27/07/94 - "Autorizzazione al rimborso delle marche per vidimazione annuale patenti di guida ai dipendenti aventi diritto".
- Del. n.166 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 132 del 23/6/94".
- Del. n.167 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 133 del 23/6/94".
- Del. n.168 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 134 del 23/06/94".
- Del. n.169 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 135 del 23/6/94".
- Del. n.170 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 136 del 23/6/94".
- Del. n.171 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 138 del 23/6/94".
- Del. n.172 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 140 del 23/6/94".
- Del. n.173 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 141 del 23/6/94".
- Del. n.174 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 142 del 28/6/94".
- Del. n.175 del 03/08/94 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 143 del 28/6/94".
- Del. n.176 del 03/08/94 - "Integrazione della deliberazione n. 165 del 27/luglio/1994 riguardante istituzione posti a stralcio nuova Pianta Organica".
- Del. n.177 del 03/08/94 - "Nuovo sistema tariffario - Integrazione deliberazione n.38/94 - Determinazione corrispettivi a carico Amministrazione Comunale per integrazione tariffe e per servizi a carattere sociale".
- Del. n.178 del 03/08/94 - "Reperibilità Direttore di Esercizio - Attribuzione telefono cellulare".

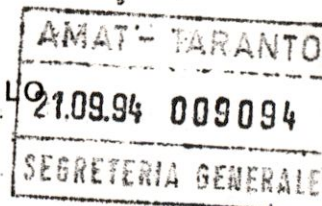
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

[Firma]

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO



- 1 -

Vista la deliberazione della Commissione Amministratrice di Taranto N.163/94
Visto l'esposto fatto pervenire, in data 12.7.1994, da parte di dieci Con-
siglieri Comunali di Taranto, i quali hanno rappresentato una situazione di
incompatibilità ed una violazione di legalità nella quale versano il Sindaco
del Comune ed il Dott. Eduardo Muriano Vice Presidente della Commissione Am-
ministratrice dell'AMAT, legati tra loro da un rapporto di affinità di secon-
do grado;

Accertato che non risulta formalmente neppure comunicato a questa Sezione
alcun atto presupposto di natura monocratica, relativo alla norma del prefato
componente del citato Organo Collegiale da parte del Sindaco del menzionato
Comune, mentre è stata sottoposta a controllo la deliberazione del Consiglio
Comunale di Taranto n.7 del 14.1.1994, concernente la "definizione degli indi-
rizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni", vistata per presa d'atto da parte di questa me-
desima Sezione in seduta del 10.2.1994 al n.1064;

Richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale:
- "l'annullamento dell'atto di nomina di un organo non travolge di per sé la
generalità degli atti da questo anteriormente compiuti, ma solo quelli riguar-
do ai quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata dedotta
come motivo di invalidità derivata, mediante un rituale ricorso; in tal senso,
i vizi relativi alla costituzione dell'organo hanno, sugli atti di questo, ef-
fetto "invalidante" e non "caducante" (cfr. Consiglio di Stato - Adunanza Ple-
naria, 29 febbraio 1992, n.4);

- "il giudice amministrativo non può pronunciare in ordine alla illegittimità
derivata di un atto, allorché non sia stato impugnato e, conseguentemente,
non sia stata dichiarata l'illegittimità dell'atto presupposto viziante" (cfr.
Consiglio di Stato - Sez.IV - 1° giugno 1992, n.572);

- "l'onere di impugnare anche l'atto presupposto si ha solo quando si intenda
far valere un'illegittimità da esso derivata (cfr. Consiglio Giustizia Ammini-
strativa Sicilia - Sez.giurisdizionale, 24.3.1993, n.148);

Ritenuto che il surriferito orientamento giurisprudenziale non può non es-
sere esteso anche all'attività di controllo di competenza di questa Sezione,
istituzionalmente limitata all'esame di legittimità della deliberazione di che
trattasi, tanto più che non risulta annullato l'atto presupposto di nomina del
componente della suddetta Azienda, che ha partecipato all'adozione di tale deli-
berazione né in sede giurisdizionale, né in via di autotutela da parte dello
stesso Organo monocratico che ha provveduto alla nomina stessa, pur apparendo
- prima facie - tale atto presupposto viziato di illegittimità per violazione
degli indirizzi stabiliti con deliberazione consiliare n.7/1994, innanzi ri-
chiamata;

VISTA la legge 10.2.1953, n.62;

VISTA la L.R.4.5.1985, n.25;

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

P R E N D E A T T O

della deliberazione richiamata in premessa, subordinatamente all'avvenuto accerta-
mento, da parte del competente Consiglio Comunale di Taranto, nell'ambito dei

REGIONE PUGLIA

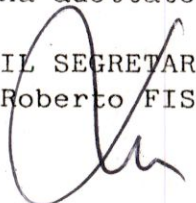
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

- 2 -

suoi istituzionali poteri di indirizzo e di controllo, della legittimità dell'atto presupposto - non soggetto a controllo, nè formalmente comunicato a questa Sezione - relativo alla nomina dei componenti dell'Organo Collegiale, che ha adottato la deliberazione de qua.

IL SEGRETARIO

Rag. Roberto FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF.AVV.D.RANA





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Autorizzazione al rimborso delle marche per vidimazione annua
le patenti di guida ai dipendenti aventi diritto.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)**

del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA' (a.g.)**

4. **Bruno COSTONE** 5. **Eduardo MURIANO**

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **ATTESO** che per prassi aziendale, risalente alla cooperativa precedente alla municipalizzazione, vengono annualmente rimborsate ad alcuni dipendenti le marche di vidimazione delle patenti di guida;
- **VISTO** l'art. 5 della legge n.3/1979 che, per completezza, si riporta integralmente:
"A partire dall'1/3/79 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della mu

nicipalizzazione, è fatto divieto agli Enti Locali territoriali ed alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azione, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie od istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli*;

- ATTESA la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di trasporto municipalizzate, soggetto alla disciplina contenuta nel Reale Decreto n.148/31, relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- CHE, giusta il rinvio contenuto all'art. 1 del R.D. citato, la regolamentazione dei rapporti economici tra aziende e dipendenti trova la sua fonte esclusivamente nei contratti collettivi sia nazionali che aziendali;
- VISTO che l'obbligazione aziendale di corrispondere l'importo della marca patente, trova la sua fonte nei contratti e nelle prassi aziendali che, non essendo stati sostituiti né abrogati da accordi successivi, continuano ad esplicare efficacia, al pari di un qualsiasi contratto che obbliga le parti fino a quando queste non decidano, secondo il loro libero apprezzamento, di regolamentare diversamente il loro rapporto;
- VISTA la sentenza n.2406 del 12/03/1994 della Cassazione, Sezione Lavoro, con la quale la Suprema Corte ha così statuito "L'uso aziendale, quale comportamento del datore di lavoro reiterato nel tempo in relazione ad una determinata collettività di lavoratori, si inserisce come clausola più favorevole nei contratti individuali di lavoro dei singoli dipendenti, che rimangono così insensibili alle eventuali modificazioni in pejus introdotte da un accordo o da un contratto collettivo....Omissis....";
- VISTO che l'autonomia collettiva non ha, ad oggi, disposto alcunché in materia di retribuzione in natura, come quella che ci riguarda, per cui nel silenzio delle parti deve intendersi confermata la validità dei contratti integrativi che hanno disposto in tal senso;
- VISTO che nemmeno può ritenersi che successivamente al 1979 le parti abbiano ommesso di ritrattare la materia per non ricadere nel divieto di legge, atteso che il nostro ordinamento giuridico riconosce piena autonomia contrattuale alle parti, non presupponendo un loro obbligo a rivedere accordi raggiunti sotto la vigenza di una legge per adeguarne il contenuto ad una nuova disposizione legislativa; mentre, invece, la legge dispone solo per il futuro, ed in mancanza di una specifica volontà del legislatore diretta a dare efficacia retroattiva alla legge, questa non può essere applicata ai rapporti sorti e regolati da una disposizione precedente;
- CONSIDERATO quindi che il divieto imposto dalla legge n.3/79 riguarda gli accordi integrativi stipulati successivamente al 1°/marzo/1979 mentre presso la ANAT tale consuetudine è precedente;
- CHE non avendo la predetta legge validità retroattiva non può in alcun modo incidere sulla efficacia degli accordi stipulati prima della sua entrata in vigore, né d'altronde dal suo contenuto può evincersi nemmeno una parvenza di obbligo a disdire gli accordi integrativi sottoscritti prima della sua entrata in vigore;
- CONSIDERATO che dalla natura privatistica dei contratti del settore che ci riguarda ne deriva la loro assoggettabilità alle sole regole del codice civile;
- CHE conseguentemente, i contratti medesimi si perfezionano e diventano immediatamente efficaci con la semplice firma delle parti, non essendo previsto dalla legislazione vigente il visto della Corte dei Conti, invece richiesto per la contrattazione del comparto pubblico;
- CONSIDERATO, infine, che neanche dal punto di vista della convenienza è oppor-

- tuno riconsiderare un nuovo accordo sulla materia, visto che si avrebbe sicuramente una reazione negativa dei lavoratori, con conseguenti azioni giudiziarie, e del sindacato con consistente aumento delle mancate prestazioni per permessi sindacali, i cui costi alla fine risulterebbero ben maggiori di quanto l'Azienda non spenda annualmente per l'acquisto delle marche della patente;
- **RICHIAMATE** le norme che disciplinano il potere di controllo sugli atti delle municipalizzate;
 - **VISTO** che la presente deliberazione rientra tra quelle sottratte al controllo preventivo dell'ente locale ai sensi dell'art. 16 T.U. n.2578/25 e 72 del DPR n. 902/1986, controllo che se mai avrebbe dovuto essere esercitato in sede di esame del bilancio preventivo che espressamente prevede l'assunzione dell'one re per l'acquisto delle matche patenti;
 - **VISTO** che anche per il 1994, in esecuzione dell'obbligazione contrattuale, occorre autorizzare il rimborso delle spese per la vidimazione delle patenti al personale avente diritto;
 - **CHE** in particolare il diritto di che trattasi è riconducibile non già ad una qualifica specifica ma all'utilizzo dell'agente in alcune mansioni tipiche;
 - **CHE** tali mansioni sono state storicamente individuate nella prestazione di autista di deposito, prestazione di autista di linea, prestazione di autista di autovetture aziendali e prestazioni di collaudo mezzi;
 - **VISTO** che le qualifiche, che all'epoca svolgevano quelle mansioni, previste e disciplinate prima della L.858/54, nel corso degli anni sono state sostituite da altre, prima con la legge n.30/78 che ha abrogato la L.858 ed oggi con la L.270/88 ed il CCNL 1986 che ha ridisegnato sia la struttura organizzativa dell'Azienda, che le nuove qualifiche attribuibili;
 - **CONSIDERATA**, quindi, l'impossibilità obiettiva di ricercare nella successione delle diverse qualifiche, così come diversamente denominate dalle leggi che si sono succedute nel tempo, il criterio per individuare a quali delle qualifiche oggi esistenti sia attribuibile il beneficio in questione;
 - **ATTESO** che le diverse classificazioni e denominazioni delle qualifiche verificatesi per effetto della successione nel tempo delle leggi sopra richiamate, ha comportato, altresì, una diversa distribuzione delle mansioni;
 - **CHE**, pertanto, l'unico criterio valido, per individuare quali soggetti hanno diritto a beneficiare del rimborso della marca patente, è quello di individuare le qualifiche attuali a cui competono le mansioni sopra riportate;
 - **CHE**, conseguentemente, dall'applicazione di questo criterio, ai sensi della legge n.270 e CCNL 1986, le suddette mansioni vengono svolte dalle seguenti qualifiche: **AREA MOVIMENTO**: conducente di linea ed agente di movimento (per quanto riguarda la guida autobus in servizio di linea e quindi esclusi gli inidonei), Addetto Movimento e Traffico e Controllore ad esaurimento (guida autovetture in servizio di controllo esterno); **AREA TECNICA**: conducente ad esaurimento (per quanto riguarda la guida autobus in servizio non di linea), Capo Impianto, Capo Tecnico, Capo Operaio, Operaio qualificato, operaio specializzato ad esaurimento, operaio generico (per quanto riguarda la guida autobus per collaudo aventi diritto solo se in possesso di patente di categoria D); **AREA AMMINISTRAZIONE**: commessi/uscieri (per quanto riguarda la guida autovetture per commissione esterne);
 - **CHE**, conseguentemente, va riconosciuto il diritto a ricevere il rimborso della marca annuale della patente agli agenti appartenenti alle sopra specificate qualifiche in forza al 28/02/1994, data di maturazione del diritto, e quindi indicativamente a:
- | | | | | |
|--|---|-----------|---|----------------------|
| - n. 350 cond. di linea e agenti di mov/to | x | £. 50.000 | = | £. 17.500.000 |
| - n. 21 addetti al mov/to e controllo | x | " 50.000 | = | " 1.050.000 |
| - n. 18 conducenti | x | " 50.000 | = | " 900.000 |
| - n. 72 personale dep/officina | x | " 50.000 | = | " 3.600.000 |
| - n. 14 commessi/uscieri | x | " 50.000 | = | " 700.000 |
| per un totale complessivo di | | | | <u>£. 23.750.000</u> |

- RITENUTO che, per le motivazioni sopra espresse, non è possibile derogare all'obbligo contrattuale, risultando pertanto la presente delibera un atto dovuto e perfettamente legittimo;
- CHE, conseguentemente, questa Commissione Amministratrice non può che deliberare il rimborso dell'acquisto delle marche patente a favore del sopra indicato personale;
- ATTESO che l'onere di £.23.750.000.= può gravare sul bilancio preventivo 1994 in cui era stato previsto ed approvato uno stanziamento di £.40.000.000 alla voce "Spese per bolli e rinnovo patenti di guida";
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare il rimborso per la vidimazione annuale della patente di guida ai sottoelencati dipendenti:

- n. 350 cond.di linea e agenti di mov/to	x	£. 50.000	=	£. 17.500.000
- n. 21 Addetti al mov/to e controllo	x	" 50.000	=	" 1.050.000
- n. 18 conducenti	x	" 50.000	=	" 900.000
- n. 72 personale Off/deposito	x	" 50.000	=	" 3.600.000
- n. 14 commessi/uscieri	x	" 50.000	=	" 700.000
per un totale complessivo di				£. 23.750.000
- di far gravare la suddetta spesa sul bilancio preventivo 1994 alla voce "Spese per bolli e rinnovo patenti di guida" che ne presenta disponibilità.

IL SEGRETARIO

F/to : dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Visto : IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

[Handwritten signature of Maria Fabiola Menenti]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo

sugli Atti degli Enti Locali

TARANTO

Prot. n. **8040**

- 8 SET 1994 Direttore

La Commissione nella seduta del

prende atto *(vedi relazione allegata)*

Taranto, li **- 9 SET 1994**

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario

Reg. Roberto Fischetti

